DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE, DI EFFICENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'ACCERTAMENTO, NONCHE' ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

INDICE

TITOLO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1

(*Rateizzazione debiti tributari*)

Dilazione pagamenti in caso di decadenza dalla rateazione

Debito tributario - Rateazione flessibile

Codice dei contratti pubblici – certificazione dei carichi pendenti.

Art. 2

(*Comunicazioni e adempimenti formali*)

Adempimenti formali - Remissione in bonis

Comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento

Dichiarazione nei casi di liquidazione societaria – revoca della liquidazione

Semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA da parte dei soggetti passivi

Eliminazione dell'obbligo di chiedere l'indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati all'Amministrazione finanziaria

Comunicazione operazioni black-list - Introduzione soglia

Scritturazione telematica della contabilità delle accise in sostituzione dei registri cartacei

Semplificazioni nel sistema di accertamento e contabilizzazione della birra negli stabilimenti di tipo artigianale

Semplificazioni nel rilascio della licenza di esercizio per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili

Procedura semplificata di cancellazione delle ipoteche non rinnovate

Art. 3

(*Facilitazioni per imprese e contribuenti*)

Deroga in materia di limitazione dell'uso del contante [PER MEMORIA]

Ratei e risconti

Crediti tributari di modesta entità

Modalità di esposizione degli importi nelle dichiarazioni e nelle certificazioni dei sostituti d'imposta

Corresponsione dell'accisa mediante canone di abbonamento annuale per gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili

Procedura per il rimborso della quota di IRAP riferita al costo del lavoro [PER MEMORIA]

Richieste e notifiche alle imprese di assicurazione per via telematica

Pubblicità provvedimenti AAMS

TAR Unico

Art. 4

(*Fiscalità locale*)

Pubblicazione delibere di variazione dell'addizionale comunale all'irpef

Imposta rca

TITOLO II

EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO
DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA

CAPO I

EFFICIENTAMENTO

Art. 5

(*Studi di settore*)

Allungamento termine per integrazione indicatori di coerenza economica a fini di applicazione del nuovo regime premiale per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.

Art. 6

(*Imposta municipale propria*)

IMU [PER MEMORIA]

Art. 7

(*Attività e certificazioni in materia catastatale*)

Attività estimative svolte dall'Agenzia del territorio

TARES

Dichiarazioni relative all'uso del suolo

Certificati ipotecari e catastali

Art. 8

(*Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e Demanio*)

Parere CdS su bandi di gara

Gestione delle aziende confiscate

CAPO II

POTENZIAMENTO

SEZIONE I

ACCERTAMENTO

Art. 9

(*Misure di contrasto all'evasione*)

Deducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo

Modifiche in materia di condizioni per esperibilità accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione dati nei modelli per studi di settore, nonché per l'indicazione di insussistenti cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi

Disposizioni in materia di utilizzo da parte della Guardia di finanza dello strumento istruttorio delle indagini finanziarie.

Estensione obbligo da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di trasmissione delle infrazioni alle norme sulla limitazione all'uso del contante alla GdF.

Liste selettive

Partite IVA inattive

Rideterminazione di taluni termini per il controllo dell'autoliquidazione dell'imposta di registro

Soppressione norma che prevede la possibilità di sostituire la contabilità con gli estratti conto bancari

Avviso di accertamento esecutivo e avviso di addebito - D.L. 31 gennaio 2010, n. 78

Estensione delle misure di contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione

Estensione potere di accesso nei confronti soggetti "Terzo settore" [PER MEMORIA – AGENZIA ONLUS]

Art. 10

(*Potenziamento dell'accertamento in materia doganale*)

Accesso al Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno da parte dell'Agenzia delle Dogane

Contrasto alle frodi attraverso nuovi strumenti di indagine a disposizione degli uffici doganali

Inclusione dei consumi fatturati nell'anno tra gli elementi necessari, per l'accertamento del debito di imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale nel settore dell'energia elettrica

Estensione della disciplina dei privilegi prevista per i crediti IVA ai crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali

Art. 11

(*Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi*)

Operazioni di gioco a fini di controllo

Documentazione antimafia per il settore dei giochi

Divieto per la partecipazione a gare e di rilascio o mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici

SEZIONE II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 12

(*Modifiche in materia di sanzioni amministrative*)

Sanzione per omessa comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro. Sanzione per omessa comunicazione delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Incremento della sanzione amministrativa prevista per le differenze, rispetto alla dichiarazione, di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana

Rafforzamento della sanzione amministrativa in caso di violazioni della normativa valutaria

Incremento delle sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla disciplina delle accise.

Aggiornamento catastatale - sanzioni

Controlli sul denaro contante alla frontiera: oblazione e sanzioni

SEZIONE III

CONTENZIOSO

Art. 13

(*Contenzioso in materia tributaria e riscossione*)

Abolizione della controversia doganale all'esito della revisione dell'accertamento

Esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie in materia catastale

Prenotazione a debito delle spese di giustizia

Espropriazione mobiliare - Beni Pignorabili

Ipoteca

Pignoramento di credito verso terzi

SEZIONE IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 14

(*Disposizioni in materia di personale*)

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA

Art. 15

(……)

FONDO

Finanziamento IFEL

Ripristino trasferimento per rimborso ICI prima casa RSS

Sblocco dei tributi

Imposta provinciale di trascrizione

Consolidamento entrate da giochi

Contratto quadro Sogei

Elenchi ISTAT – PP.AA.

Disposizioni correttive e integrative del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 [PER MEMORIA]

Modalità di incasso dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A.

Certificazione per il corretto utilizzo dei micro finanziamenti della "legge mancia"

Sospensione della tesoreria unica mista

Patto di stabilità interno regionalizzato orizzontale

Norma MIPAF [PER MEMORIA]

Norma MIPAF [PER MEMORIA]

Norma MIPAF [PER MEMORIA]

Norma MIPAF [PER MEMORIA]

Norma MIPAF [PER MEMORIA]

Termini di presentazione delle liste per le elezioni amministrative della primavera 2012 (per memoria – PCM)

Comune di Roma - Alienazione immobili Difesa

Assunzioni magistrati

TITOLO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1

(*Rateizzazione debiti tributari*)

Dilazione pagamenti in caso di decadenza dalla rateazione

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 7 è soppresso.

Debito tributario - Rateazione flessibile

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis è soppresso l'ultimo periodo;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:" 1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. 1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3 del presente articolo. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione".
c) al comma 3, le parole da: "della" a "successivamente," sono soppresse e dopo le parole "due rate" è aggiunta la seguente "consecutive".

2. I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis,* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Codice dei contratti pubblici – certificazione dei carichi pendenti.

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la lettera seguente:
"g-bis) ai fini della presente disposizione costituiscono violazioni gravi definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili".
Sono fatti salvi i comportamenti già adottati dagli Uffici in coerenza con la previsione contenuta alla precedente lettera g-bis).

Art. 2

(*Comunicazioni e adempimenti formali*)

Adempimenti formali - Remissione in bonis

1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

3. All'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del comma 2 se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante. In tal caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita".

Comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento

1. All'articolo 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, le parole "entro il giorno 16 del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti "entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta".

Dichiarazione nei casi di liquidazione societaria – revoca della liquidazione

1. All'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole "la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione" sono così sostituite "la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile,"

2. Dopo il comma 3 è inserito il comma 3-bis. "In caso di revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487 ter del codice civile, intervenuta nel medesimo periodo di imposta, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di messa in liquidazione. La revoca dello stato di liquidazione intervenuta oltre il periodo di imposta in corso alla data indicata al comma 1, non produce effetti sulle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 3."

Semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA da parte dei soggetti passivi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole ", di importo non inferiore a euro tremila" sono soppresse e dopo le parole: "operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto." sono aggiunte le seguenti: "L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.".

Eliminazione dell'obbligo di chiedere l'indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati all'Amministrazione finanziaria

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 58, quarto comma, le parole "In tutti gli" sono sostituite da "Negli" e dopo le parole "con la precisazione dell'indirizzo" sono aggiunte le seguenti "solo ove espressamente richiesto";
b) nell'articolo 60, l'ultimo periodo del terzo comma è soppresso.

Comunicazione operazioni black-list - Introduzione soglia

1. "All'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito dalla legge n. 73 del 22 maggio 2010, dopo le parole "prestazioni di servizi" inserire le parole "di importo superiore a euro 500"."

Scritturazione telematica della contabilità delle accise in sostituzione dei registri cartacei

1. I registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità degli:

a) operatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286;

b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 mc; esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti; esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 m.c. di cui all'articolo 25 del D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del Capo II° del D.M. 17 maggio 1995, n. 322;

d) operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dell'art. 22 del D.M. 27 marzo 2001, n. 153;

e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa ai sensi del D.M. 9 luglio 1996, n. 524.

2. Con provvedimenti dell'Agenzia delle Dogane da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilità degli operatori di cui al comma 1, lett. da b) ad e);

b) regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità trasmessi telematicamente;

c) istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilità da esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri di cui al comma 1.

Semplificazioni nel sistema di accertamento e contabilizzazione della birra negli stabilimenti di tipo artigianale

1.All'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).".

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 27 marzo, 2001, n. 153, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3- bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.".

Semplificazioni nel rilascio della licenza di esercizio per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili

1. All'art. 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole"di un diritto annuale." Aggiungere il seguente periodo: "Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'art. 21, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale."

Procedura semplificata di cancellazione delle ipoteche non rinnovate

1. All’art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 7-quater, è inserito il seguente:
«7-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cancellazione di cui all’articolo 40-bis si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell’art. 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell’obbligazione ovvero l’insussistenza di ragioni di credito da garantire con l’ipoteca. Per le richieste ricevute prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»”.

Art. 3

(*Facilitazioni per imprese e contribuenti*)

Deroga in materia di limitazione dell'uso del contante

Ratei e risconti

1. Nell'articolo 66, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "sono deducibili" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere dedotti" b) la parola "ricevuto" è sostituita dalla seguente: "registrato" 2. La disposizione del comma 1 trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al (…)

Crediti tributari di modesta entità

1. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Modalità di esposizione degli importi nelle dichiarazioni e nelle certificazioni dei sostituti d'imposta

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo comma è sostituito dal seguente "Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale ".

Corresponsione dell'accisa mediante canone di abbonamento annuale per gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili

1. All'articolo 55, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 dopo le parole "impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore", aggiungere le parole "ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente".

Procedura per il rimborso della quota di IRAP riferita al costo del lavoro

Richieste e notifiche alle imprese di assicurazione per via telematica

1. Nell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "le banche e gli intermediari finanziari", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni".

Pubblicità provvedimenti AAMS

1. Nel comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole "dei direttori di agenzie fiscali" sono inserite le seguenti: ", nonché del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".

TAR Unico

1. Nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunta la seguente lettera: "q-bis) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.".

Art. 4

(*Fiscalità locale*)

Pubblicazione delibere di variazione dell'addizionale comunale all'irpef

1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo periodo, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole "20 dicembre".

Imposta rca

1. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del presente decreto.

TITOLO II

EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO
DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA

CAPO I

EFFICIENTAMENTO

Art. 5

(*Studi di settore*)

Allungamento termine per integrazione indicatori di coerenza economica a fini di applicazione del nuovo regime premiale per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.

1. All'art. 10, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201**,** **c**onvertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo il periodo "ed a quelle successive." È aggiunto il seguente "Con riferimento all'annualità 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012".

Art. 6

(*Imposta municipale propria*)

Modifiche IMU

Art. 7

(*Attività e certificazioni in materia catastatale*)

Attività estimative svolte dall'Agenzia del territorio

1. Al comma 3 dell'art 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la parola «immobiliare», sono soppresse le parole «ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato».

2. All'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia del territorio è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59.".

TARES

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del Territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dallalegge 26 febbraio 2011, n. 10.".

Dichiarazioni relative all'uso del suolo

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui all'articolo 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, utili al fine dell'aggiornamento del catasto, sono rese dai soggetti interessati con le modalità stabilite da provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio da emanare, sentita l'AGEA, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1 e unicamente a valere sulle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma.

Certificati ipotecari e catastali

1. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 02, è aggiunto il seguente: «03. Le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del Territorio.».

Art. 8

(*Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e Demanio*)

Parere CdS su bandi di gara

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato:
a) sugli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;
b) sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.

Gestione delle aziende confiscate

1. All'articolo 1, comma 213, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo periodo:
a) le parole: "delle attività di liquidazione" sono soppresse;
b) le parole: "ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni";
c) le parole: "l'Agenzia del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati"."

2. Al comma 3 dell'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole "lettera d): dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato" sono soppresse."

CAPO II

POTENZIAMENTO

SEZIONE I

ACCERTAMENTO

Art. 9

(*Misure di contrasto all'evasione*)

Deducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo

1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo.

2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi; resta ferma l'applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Modifiche in materia di condizioni per esperibilità accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione dati nei modelli per studi di settore, nonché per l'indicazione di insussistenti cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi

1. La lettera *d-ter)* del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituita dalla seguente: *"d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione."*

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera *d-ter)* del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Disposizioni in materia di utilizzo da parte della Guardia di finanza dello strumento istruttorio delle indagini finanziarie.

1. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, la Guardia di Finanza può avvalersi del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 anche ai fini dell'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delle entrate finalizzate alla richiesta al presidente della commissione tributaria provinciale, da parte di quest'ultima, delle misure cautelari ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Estensione obbligo da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di trasmissione delle infrazioni alle norme sulla limitazione all'uso del contante alla GdF.

1. All'articolo12, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale" sono sostituite dalle seguenti: "alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne da tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate".

Liste selettive

1. L'Agenzia delle entrate elabora, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti,i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza in ordine alla violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi

Partite IVA inattive

1.Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 35 il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente:"15-quinquies "L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l'ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo."
b) dopo l'articolo 35-ter è inserito il seguente: "35-quater. Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'art. 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.

Rideterminazione di taluni termini per il controllo dell'autoliquidazione dell'imposta di registro

1. All'articolo 76 del decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 è inserito il seguente: *"2-bis – Salvo quanto previsto nei precedenti commi, l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17 nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento."*.

Soppressione norma che prevede la possibilità di sostituire la contabilità con gli estratti conto bancari

1. "All'articolo 14 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, il comma 10 è abrogato"

Avviso di accertamento esecutivo e avviso di addebito - D.L. 31 gennaio 2010, n. 78

1. Al decreto legge 31 gennaio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 1:

1) alla lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: ". L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione";
2) alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b)";
3) alla lettera e) le parole "secondo anno" sono sostituite dalle seguenti: "terzo anno";

b) all'articolo 30, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.".

Estensione delle misure di contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ultimo periodo, aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "10.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro annui".

2. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserito dall'art. 10, comma 6, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "10.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro annui".

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalle compensazioni esercitate con riferimento ai crediti annuali relativi all'anno d'imposta 2011 e ai crediti infrannuali relativi all'anno d'imposta 2012.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite ulteriori modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.

Estensione potere di accesso nei confronti soggetti “Terzo settore”

1. Al primo periodo, del primo comma dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole “artistiche o professionali”, sono inserite le seguenti: “, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,”.

AGENZIA ONLUS (PCM)

Art. 10

(*Potenziamento dell'accertamento in materia doganale*)

Accesso al Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno da parte dell'Agenzia delle Dogane

1. All'articolo 9, comma 1 della Legge 1° Aprile 1981, n. 121, dopo le parole "*agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia*", sono aggiunte le parole " ed all'Agenzia delle Dogane.

Contrasto alle frodi attraverso nuovi strumenti di indagine a disposizione degli uffici doganali

1. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7), secondo comma, dell'articolo 51 del medesimo decreto sono rilasciate dal Direttore regionale o interregionale **e, limitatamente alle Province autonome di Trento e Bolzano, dal direttore provinciale.**".

Inclusione dei consumi fatturati nell'anno tra gli elementi necessari, per l'accertamento del debito di imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale nel settore dell'energia elettrica

1. All'art. 53, comma 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto il seguente comma:
"8-bis I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.".

Estensione della disciplina dei privilegi prevista per i crediti IVA ai crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali

1. Dopo l'articolo 2783-bis del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 2783-ter - (Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea). -I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo,1, lettera a), della Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007, n. 2007/436/CE/Euratom di pertinenza del bilancio generale dell'unione europea sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.".

Art. 11

(*Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi*)

Operazioni di gioco a fini di controllo

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a cento mila euro annui. Con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) o b), del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesimi operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì al personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, il quale, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agiscono previo concerto con le competenti strutture dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Documentazione antimafia per il settore dei giochi

1. Nel comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, come sostituito dal comma 24 dell'articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: "La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.".

Divieto per la partecipazione a gare e di rilascio o mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici

1. All'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dopo la parola "rinnovo" aggiungere le seguenti: "o il mantenimento" e dopo le parole "dagli articoli", aggiungere le seguenti: "2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322,323" e dopo le parole "416-bis" aggiungere le seguenti: "644,". Nello stesso comma 25 sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: "Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge, nonché ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.".

SEZIONE II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 12

(*Modifiche in materia di sanzioni amministrative*)

Sanzione per omessa comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro. Sanzione per omessa comunicazione delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinques del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2002 n. 209 è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.
All'articolo 5-quinques, comma 3, del decreto legge n. 248 del 2005, è abrogato l'ultimo periodo.
All'articolo 1, comma 4, del decreto legge 24 dicembre 2002 n. 209, è abrogato il terzo periodo".

Incremento della sanzione amministrativa prevista per le differenze, rispetto alla dichiarazione, di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana

1. All'articolo 303, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le parole "da euro 103 a euro 516" sono sostituite dalle parole "da euro 6.000 a euro 30.000".

Rafforzamento della sanzione amministrativa in caso di violazioni della normativa valutaria

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, recante "Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005" sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole "pari al 5 per cento" sono sostituite dalle parole "pari al 30 per cento";
il comma 5, lett. b) è sostituito come segue: "il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso in precedenza della stessa facoltà oblatoria, relativa alla violazione di cui all'articolo 3.".

Incremento delle sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla disciplina delle accise.

All'art. 50, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole "da 258 euro a 1.549 euro" sono sostituite dalle parole "da 3.000 euro a 30.000 euro.".
All'art. 59, comma 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole "da 258 euro a 1.549 euro" sono sostituite dalle parole "da 3.000 euro a 30.000 euro.".
All'art. 1 del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1-bis Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ovvero la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 50, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504.".

Aggiornamento catastatale - sanzioni

1. Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi del comma 10 dell'art. 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2 comma 5-*bis* della legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'art. 2 comma 5-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Controlli sul denaro contante alla frontiera: oblazione e sanzioni

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:
a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10 mila euro;
b) pari al 10 per cento se l'eccedenza non supera i 40 mila euro.
1-bis. La sanzione non può essere, comunque, inferiore a 100 euro.
1-ter. Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane, ai fini della comunicazione delle informazioni all'Anagrafe tributaria di cui all'articolo 2, comma 3.";
2) al comma 5, lettera a), le parole: "250.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "40.000 euro";
3) al comma 5, lettera b), le parole: "trecentosessantacinque giorni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

b) all'articolo 9:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) dal 5 al 20 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10 mila euro;
b) dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10 mila euro.";
2) al comma 2, le parole: "in quanto compatibili" sono soppresse.

SEZIONE III

CONTENZIOSO

Art. 13

(*Contenzioso in materia tributaria e riscossione*)

Abolizione della controversia doganale all'esito della revisione dell'accertamento

1. All'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 6 è abrogato;

b) il comma 7 è abrogato.

2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie di cui agli artt. 66 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ai sensi del comma 7 dell'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

Esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie in materia catastale

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, lettera f) le parole: «comma 3» sono sostituite dalle parole: «comma 2».

b) nel Capo IV, dopo l'articolo 69 è inserito il seguente: «Art. 69-bis. (Aggiornamento degli atti catastali) – 1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti catastali.».

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti catastali con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ".

Prenotazione a debito delle spese di giustizia

1. All'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:
"16-bis Le disposizioni di cui all'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio.".

Espropriazione mobiliare - Beni Pignorabili

1. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Nel caso di pignoramento dei beni di cui all'articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.".

Ipoteca

1. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,il comma 2 è sostituito dal seguente: "Al fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, l'agente della riscossione può iscrivere la garanzia ipotecaria anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.".

2.La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal presente decreto, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto**.**

3.L'articolo 7, comma 2, lettera gg-*decies*) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogato.

Pignoramento di credito verso terzi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 72-*bis,* comma 1, dopo la parola "*civile*" sono inserite le seguenti: "*e dall'articolo 72-ter del presente decreto";*
b) dopo l'articolo 72-*bis*, è inserito il seguente: " *72-ter (Limiti di pignorabilità) 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione: a) in misura pari ad un decimo per importi fino a duemila euro; b) in misura pari ad un settimo per importi da duemila a cinquemila euro. 2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, comma 4, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.".*

SEZIONE IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 14

(*Disposizioni in materia di personale*)

1. All'art. 40, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: *«quattro* comparti di contrattazione collettiva nazionale» fino al punto, sono sostituite dalle seguenti: «cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, uno dei quali relativo al personale delle agenzie fiscali e dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza.»
2. All'interno del comparto di cui al comma 1 è istituita la categoria dei quadri, nei limiti delle risorse che si rendono disponibili dall'attuazione del comma 3, per lo svolgimento di funzioni di direzione di strutture di livello non dirigenziale. Può essere inquadrato nella categoria il personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa. La contrattazione di comparto disciplina l'inquadramento nella categoria e il relativo trattamento economico. L'inquadramento è disposto secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito, tenendo conto delle responsabilità esercitate, del livello di autonomia decisionale raggiunto e dei risultati conseguiti in termini di qualità tecnica e volume delle prestazioni di lavoro rese. 3. L'Agenzia delle entrate riduce le rispettive posizioni dirigenziali in misura tale da pervenire a un rapporto medio di 1 a 40 tra dirigenti e restante personale. Il risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali è destinato, detratta una quota del cinque per cento, a finanziare il maggior onere connesso all'istituzione della categoria dei quadri.
Questione specifica dirigenti/reggenti agenzia entrate

1. Al fine di potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle more della trasformazione in Agenzia fiscale e in funzione del relativo futuro assetto organizzativo, il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma, è autorizzato, con uno o più decreti direttoriali da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a modificare l'assetto organizzativo degli uffici centrali e periferici, prevedendo, sette posizioni di livello dirigenziale generale, escluso l'incarico di direttore generale ed incluse le posizioni dirigenziali generali previste dall'articolo 41, comma 16-quaterdecies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, con il conferimento di funzioni vicarie ad una delle sette posizioni di livello dirigenziale generale, nonché l'individuazione e attribuzione delle posizioni di livello dirigenziale non generale, nei limiti di cui al DPCM 30 giugno 2011 e all'articolo 41, comma 16-quaterdecies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA

Art. 15

(……)

FONDO

1. Fermo quanto previsto, a decorrere dall'anno 2014, dall'articolo 2, comma 36, secondo periodo, del decreto –legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 138, le maggiori entrate derivanti negli anni 2012 e 2013 dalle disposizioni di cui al presente decreto in materia di contrasto all'evasione, potenziamento della riscossione e revisione delle sanzioni, accertate, sulla base dei risultati conseguiti, con apposita relazione del Ministro dell'economia e delle finanze da presentare al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno successivo, sono riassegnate nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica al Fondo previsto dal citato articolo 2, comma 36, del decreto–legge n. 138 del 2011 per essere destinate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a misure, anche non strutturali, di sostegno del reddito di soggetti appartenenti alle fasce di reddito più basse, con particolare riferimento all'incremento delle detrazioni fiscali per i familiari a carico.

Finanziamento IFEL

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 23, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: "1, A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di cui all'articolo 1, comma 1.",

Ripristino trasferimento per rimborso ICI prima casa RSS

1. Alla lettera a) del comma 14 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano".

2. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

Sblocco dei tributi

1. L'articolo 77-*bis*, comma 30, e l'articolo 77-*ter*, comma 19, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati.

Imposta provinciale di trascrizione

1. Le province possono stabilire di disapplicare le misure dell'imposta provinciale di trascrizione che risultano dalle disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435, e dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e di applicare agli atti soggetti ad IVA ed agli atti relativi ai veicoli specificati al numero 1, alle lettere da a) a g) dello stesso decreto, la misura fissa di cui al numero 2 del decreto n. 435 del 1998.

2. Le province non possono effettuare ulteriori diversificazioni delle misure di tariffa rispetto a quelle indicate nel comma precedente.

Consolidamento entrate da giochi

1. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 14 novembre 2011, n. 265.

Contratto quadro Sogei

1. Al fine di garantire l'unitarietà del Sistema Informativo della Fiscalità e la continuità operativa e gestionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi al contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'amministrazione finanziaria e la società di cui all'art. 59 del D. Lgs. 300/1999 sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo e sono immediatamente efficaci i piani di attività ad essi correlati.

2. Gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali di cui al comma 1 sono incrementati in ragione dell'effettiva durata del periodo di proroga, fermo restando che, ai fini di realizzare ogni possibile economia di spesa, i corrispettivi unitari sono rideterminati utilizzando i previsti strumenti contrattuali di revisione.

Elenchi ISTAT – PP.AA.

1. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti, per l'anno 2011 la ricognizione delle amministrazioni pubbliche effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è quella di cui all'elenco oggetto del comunicato del predetto Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228 di pari data.

Disposizioni correttive e integrative del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Disposizioni correttive e integrative del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Modalità di incasso dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A.

1. All'articolo 2, comma 6-bis, del decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nel primo periodo la parola "segue" è sostituita dalle seguenti: "e l'incasso della remunerazione dovuta a tale società a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo, seguono".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dalla remunerazione dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A. a titolo di aggio per l'anno 2010, per la quale il termine di incasso è conseguentemente prorogato al 31 dicembre 2012.

Certificazione per il corretto utilizzo dei micro finanziamenti della "legge mancia"

Articolo x
(Modifiche all'articolo 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112)

1. All'articolo 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3-quater è inserito il seguente: "3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici Territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater nonché il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono sostituite dalle certificazioni disciplinate dal presente comma."

Sospensione della tesoreria unica mista

Articolo y

All'articolo 35 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 9, le parole "Entro il 29 febbraio 2012" e "entro il 16 aprile 2012" sono sostituite rispettivamente dalle parole "Alla data del 29 febbraio 2012" e "alla data del 16 aprile 2012". Sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

- il comma 10 è sostituito dal seguente

"10 – I tesorieri e cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono ad adeguare la propria operatività alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative norme amministrative di attuazione, il giorno successivo a quello del versamento della residua quota delle disponibilità previsto al precedente comma 9. Nelle more di tale adeguamento i predetti tesorieri e cassieri continuano ad adottare i criteri gestionali previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279"

- al comma 11 le parole " le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo" sono sostituite con le parole "le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 e, fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali di cui al comma 9, i tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale".

Patto di stabilità interno regionalizzato orizzontale

Articolo z

1. All'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire le parole: "30 giugno" con le seguenti: "31 ottobre".

MIPAF

MIPAF

MIPAF

MIPAF

MIPAF

Termini di presentazione delle liste per le elezioni amministrative della primavera 2012 (per memoria - PCM)

All'articolo 29, comma 10 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, dopo le parole "31 dicembre 2012" è aggiunto il seguente capoverso:

" I periodi dal secondo al sesto del comma 196 bis dell'art 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono così sostituiti: Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, gli immobili militari oggetto di valorizzazione indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 3 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della Difesa e Roma Capitale sono restituiti all'Agenzia del Demanio per essere alienati, entro il 31 dicembre 2012, previa valorizzazione, secondo criteri e valori di mercato. Il ricavato della predetta vendita è versato al bilancio dello Stato fino alla concorrenza dell'anticipazione concessa ai sensi del presente comma. Laddove entro 31 dicembre 2012 non si pervenga alla alienazione dei citati immobili, l'Agenzia del Demanio può destinare gli immobili medesimi ad usi governativi. Qualora le somme rinvenienti dalla vendita siano insufficienti a rimborsare l'anticipazione concessa ivi inclusi gli interessi maturati, Roma Capitale cede, per la restante parte e fino alla concorrenza dell'importo anticipato, in proprietà allo Stato immobili di proprietà comunale condotti in locazione passiva da amministrazioni statali o comunque idonei ad essere destinati ad uso governativo ovvero utilizzati per attività istituzionali da Roma Capitale stessa. Per quest'ultimi lo Stato provvede a sottoscrivere con Roma Capitale, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2013, un contratto di locazione trentennale a canone ricognitorio e comunque fin quando permane l'utilizzo istituzionale, fermo restando in capo a Roma Capitale le occorrenti spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di gestione e di ogni imposta e tributo presente e futuro. Il valore di mercato degli immobili da cedere allo Stato è determinato dalla Commissione di cui all'art 1, comma 479 della legge 23 dicembre 2005 n. 266"

All'articolo 1, in fine, è aggiunto il seguente comma:
"6-quater. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura, nonché di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione prevista dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge n. 98 del 2011 è effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.".